

Allegato "A" ad atto Repertorio numero 5723/4126

**STATUTO della società
SITALFA S.p.A.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata
"SITALFA S.p.A"

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Bruzolo (TO).
2. Con deliberazioni dei competenti organi sociali potranno essere stabilite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.
3. Il domicilio dei Soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 3

I. La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

- I. La Società ha per oggetto l'assunzione di appalti per la costruzione e la manutenzione delle autostrade e delle strade, compresi gli impianti e le opere connesse ed in genere ogni altra opera di ingegneria civile nonché la coltivazione di cave e di miniere, lo sgombero neve e le operazioni antighiaccio.
2. La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare, che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e che sia dal Consiglio di Amministrazione ritenuta utile per i fini sociali, con espressa esclusione delle operazioni di raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività di intermediazione mobiliare, delle operazioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico e di ogni attività non consentita per legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale è di Euro 520.000, suddiviso in n.520.000 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.
3. In conformità a quanto consentito dalla vigente normativa, la Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi. Resta libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e presso controllate dalla nostra controllante e comunque quella effettuata all'interno del gruppo.

Articolo 6

1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni

aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni, ai sensi degli articoli 2348 e 2351 del codice civile. In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

2. Le azioni sono nominative. Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblies.

3. La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili.

Articolo 7

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte, fermo quanto infra previsto al comma 2.

2. Qualora i Soci intendano cedere, in tutto o in parte, le loro azioni a terzi, dovranno porre gli altri Soci nella condizione di poter esercitare il diritto di prelazione.

3. A tale scopo, i Soci che intendono cedere le loro azioni a terzi dovranno comunicare contestualmente a tutti gli altri Soci iscritti, a quella data, al libro Soci della Società la propria volontà di cessione, indicando il soggetto cessionario, il prezzo e le connesse modalità di pagamento. La comunicazione dovrà essere data mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione che dovrà informarne il Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione, mediante comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire entro lo stesso termine, diretta al Socio cedente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà informarne il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata.

5. Nel caso in cui più Soci esercitino il diritto di prelazione, il diritto stesso deve intendersi esercitato in proporzione alle azioni detenute. Il diritto di prelazione, anche esercitato da più Soci, dovrà riguardare comunque la totalità delle azioni cedende, non avendo conseguentemente effetto un diritto di prelazione soltanto ad una parte delle azioni cedende.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata presso la Sede Sociale, o altrove, purché nel territorio nazionale.

2. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro quel maggior termine che venisse all'uopo fissato dalla legge. Nei casi consentiti e qualora particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell'ultimo comma dell'atto 2364 c.c. essa potrà, peraltro, essere convocata nel più lungo termine di centoottanta giorni, o entro quel maggior termine che venisse all'uopo fissato dalla legge.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano La Stampa almeno quindici giorni prima di quello stabilito dalla prima convocazione dell'assemblea.

2. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci in modo che il ricevimento avvenga almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione

dell'assemblea stessa, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- avviso scritto con prova di ricevimento recapitato agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio a tal fine comunicato dall'azionista;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio a tal fine comunicato dall'azionista;
- fax, con richiesta di avviso di ricezione, inviato al numero di utenza telefax a tal fine comunicato dall'azionista;
- PEC;
- e-mail, con richiesta di avviso di ricezione, inviata all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato dall'azionista.

3. L'avviso di convocazione dovrà sinteticamente indicare i vari argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, e potrà prevedere anche una seconda convocazione fissandone sia il luogo sia il giorno sia l'ora.

4. L'assemblea non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale.

6. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla conseguente votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Nell'ipotesi di cui ai due commi precedenti, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, se nominato ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da persona designata dall'assemblea.

9. Il Presidente dell'assemblea sarà assistito da un segretario, anche non socio, da lui designato; quando è necessaria la verbalizzazione per atto di notaio, quest'ultimo è scelto dal Presidente.

Articolo 10

1. L'intervento all'Assemblea è regolato dalla Legge.

2. Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, l'assemblea può svolgersi anche attraverso intervento mediante mezzi di telecomunicazione, sia in videoaudioconferenza, sia in audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
 - sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui

si trovano simultaneamente il soggetto che presiede l'Assemblea e il Segretario.

3. Per l'intervento in assemblea è necessario il preventivo deposito, delle azioni o della relativa certificazione, almeno due giorni prima della riunione, presso la sede della società o le banche indicate nell' avviso di convocazione, le quali provvedono al rilascio del biglietto di ammissione, che deve essere consegnato per intervenire nell' assemblea. Tale biglietto è valido anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.

4. Le azioni possono essere ritirate prima della riunione soltanto se viene restituito il biglietto di ammissione rilasciato a fronte del loro deposito.

5. Ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di avvenuta emissione di azioni aventi diritti di voto diversi di quelle ordinarie, si seguiranno le disposizioni stabilite all'atto della loro emissione.

Articolo 11

1. Ogni Azionista può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non azionista nei limiti e con le modalità dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

Articolo 12

1. Ogni azione dà diritto alla ripartizione degli utili ai sensi del successivo articolo 24 (ventiquattro).

Articolo 13

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze di legge.

Articolo 14

1. Per la redazione del verbale delle deliberazioni assembleari, il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso di questa, nomina un segretario, anche estraneo e, se del caso, due scrutatori scelti tra gli azionisti.

2. Nei casi di cui all'articolo 2365 del Codice Civile, il verbale è redatto da un Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

3. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti anche al di fuori della compagine sociale e comunque fra persone in possesso di idonea professionalità tecnica o amministrativa, anche avuto riguardo agli studi compiuti ed alle esperienze maturate presso Aziende od Enti pubblici o privati.

3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali, salvo che l'Assemblea preveda una minor durata. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione, gli Amministratori sono sostituiti a norma di legge. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve intendersi decaduto

l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica ai sensi dell'art. 2386, comma 4, del Codice Civile.

Articolo 16

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente.

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente e può nominare un Segretario, in via permanente, scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo, a meno che preferisca effettuare la nomina del Segretario di volta in volta, per le singole riunioni.

2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per i poteri attribuiti dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea in via esclusiva.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone poteri a norma e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile e fissandone i relativi compensi.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, se nominato ovvero, in mancanza o in caso di impedimento del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato ovvero in mancanza o in caso di impedimento dell'Amministratore Delegato, da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio.

3. Esso si riunisce, nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente, o l'Amministratore Delegato, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri ovvero da due Sindaci Effettivi, con l'indicazione delle materie da trattare.

4. La convocazione deve essere fatta a mezzo di e-mail, o PEC, o lettera raccomandata a/r, o telegramma, o telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi; nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata, con le modalità suindicate, con avviso da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima del giorno fissato per la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente qualora nominato o, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

6. L'intervento alle riunioni del Consiglio può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in videoaudioconferenza, sia in audioconferenza, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante d'identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

7. In assenza delle formalità sopraindicate per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando siano

presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con le maggioranze di legge; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, spetta un compenso la cui misura è stabilita dall'Assemblea.

2. Per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche trova applicazione il 3° comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Articolo 20

1. Il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori o Procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi e revocarli.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21

1. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la facoltà di compiere tutti gli atti occorrenti alle esecuzioni delle delibere consiliari spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione nonché, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

2. In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. L'Assemblea determina l'emolumento dei Sindaci, a norma di legge.

4. Al Collegio Sindacale compete la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, o in difetto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

6. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'Assemblea:

- nei casi consentiti dalla legge, dal Collegio Sindacale i cui membri siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro;
- in alternativa, da una società di revisione legale dei conti iscritta

nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea e ha la durata di 3 (tre) esercizi.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 23

1. L'Esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 24

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come segue:

a) un importo pari al cinque per cento è conferito alla Riserva Legale, sino a che la stessa non abbia raggiunto un importo pari al quinto del Capitale Sociale. Tale riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione;

b) gli utili residui sono ripartiti tra le azioni, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie.

2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

RECESSO - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

1. Il recesso può essere esercitato solamente nei casi previsti dalla legge con esclusione del recesso in caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO IX

NORME APPLICABILI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

2. Per qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società ed i Soci tra di loro, è stabilita la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino.

In originale firmati:

Gallina Sebastiano

PAOLA CALLARI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 3 del D.Lgs.82/2005 e art.68ter L.89/1913.

Imposta di bollo assolta all'origine Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a Torino Ufficio Territoriale DP I il 13/5/2021 n.24487